



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Con il ricorso la parte ricorrente, nel richiamare i contenuti del reclamo, ha affermato che in data 26/05/2015 ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con Cessione del quinto della retribuzione n. xxx712, estinto anticipatamente il 30/06/2019 con la retrocessione di € 124,56.

Dopo aver esperito infruttuosamente reclamo, ha formulato la seguente domanda di rimborso dei costi non maturati: spese di attivazione finanziamento pro quota: € 300,00; spese di incasso quote e/o costo del servizio ente previdenziale pro quota: € 0,00 al netto di € 124,56 già rimborsati con il conteggio estintivo; commissioni di intermediazione pro quota € 740,12; totale rimborso € 1.040,12.

Il ricorrente ha chiesto, inoltre, il pagamento degli interessi legali dal giorno dell'estinzione del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato di aver fornito riscontro al reclamo confermando la correttezza del conteggio estintivo del prestito e degli importi retrocessi.

In proposito, sull'invocata applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea, ha precisato: di avere operato nel pieno rispetto della normativa italiana di attuazione della Direttiva comunitaria e nel rispetto del quadro normativo interpretativo delineatosi in Italia (disposizioni dell'Organismo di Vigilanza e decisioni ABF); che risultava irragionevole porre a carico degli operatori tutti i costi remunerativi di attività già concluse e corrisposti in favore di terzi; l'inapplicabilità della sentenza CGUE era confermata da recenti sentenze dei Tribunali di Napoli e Monza.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri non goduti ha sottolineato che:

- il conteggio estintivo risultava formulato in conformità alle previsioni di legge e contrattuali;
- la cliente aveva avuto piena cognizione dei costi applicati poiché esaustivamente descritti dall'art. 3 del contratto stesso;
- la chiara formulazione della clausola relativa alle commissioni d'intermediazione consentiva di rilevare che l'importo di € 1.233,54 corrispondeva alla remunerazione dell'attività svolta dall'intermediario del credito chiaramente indicato in premessa sul contratto e sul modulo SECCI e di natura tipicamente up front, come provato dalla relativa fattura emessa dallo stesso e come anche confermato da una recente decisione del Collegio di Roma (decisione n. 4673 del 12/03/20).

In ragione di quanto sopra l'intermediario, con le conclusioni, ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.

Con nota di repliche il cliente, nel contestare le controdeduzioni dell'intermediario, ha affermato che per la voce di costo "provvigioni", risultava comunque applicabile quanto previsto dalla sentenza Lexitor anche se eventualmente ritenuta di natura up front. Inoltre, non pareva sufficiente ai fini dell'esclusione del rimborso la produzione ad opera della controparte di una fattura con la quale si attestava l'avvenuto pagamento del relativo importo a favore dell'intermediario del credito.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ["Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto".

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 "letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione";

- "...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli



Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”;
- occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;
- è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
- “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: “occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d'Italia, con le “linee orientative” oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha fornito il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”:

“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che “occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”, ha



ritenuto in particolare che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

Non è controversa tra le parti l'avvenuta estinzione del prestito dopo il pagamento di n. 48 rate delle iniziali n. 120 sulla base del conteggio estintivo emesso dall'intermediario. Dal suddetto conteggio estintivo risulta un rimborso di “spese di incasso quote (Ente Terzo)” per € 124,56.

Il cliente ha prodotto liberatoria del prestito che conferma l'estinzione del prestito a far data dal 01/07/2019.

Il ricorrente ha versato in atti copia del contratto di finanziamento sottoscritto in data 26/05/2015, contenente le seguenti condizioni (oggetto di contestazione):

- B) commissioni d'intermediazione € 1.233,54;
- C) spese di attivazione del finanziamento € 500,00;
- D) costo del servizio ente previdenziale € 207,60.

I suddetti costi sono descritti nelle condizioni generali di contratto.

Il contratto esclude la rimborsabilità delle voci di costo (B, C) non maturate alla data di estinzione anticipata del finanziamento:

Quanto alle commissioni di intermediazione, il contratto riporta il riferimento al corrispondente intermediario del credito, di cui il contratto riporta timbro e firma.

L'intermediario ha versato inoltre in atti fattura emessa dall'intermediario del credito, contenente il dettaglio delle commissioni attinenti al contratto in oggetto; ha versato in atti anche evidenza dell'effettuato pagamento del totale della menzionata fattura (cfr. all.ti controdeduzioni).

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi le commissioni di intermediazione (voce B) sono qualificabili come costi up front, concernendo la remunerazione alla rete di vendita esterna per attività chiaramente propedeutiche al finanziamento.

La clausola “Spese di attivazione” (voce C), riguarda costi attinenti alla fase istruttoria del prestito, ma anche - in virtù del riferimento alla “gestione della rete di vendita” - costi relativi all'organizzazione dell'attività d'impresa e che sottendono attività da svolgere nell'esecuzione del rapporto negoziale. La natura eterogenea delle attività contemplate in tale clausola determina una complessiva opacità della sua formulazione (senza che sia possibile determinare la quota dei costi relativi alla fase preliminare alla concessione del prestito e di quelli inerenti l'esecuzione del contratto), così da comportare la qualificazione della voce in esame come recurring.



Anche il costo del servizio ente previdenziale (voce D) è classificabile come costo recurring, attenendo alle spese richieste dall'ente pensionistico per la gestione delle trattenute e il loro versamento, come evidenziato in contratto (tale costo, del resto, è già stato rimborsato secondo il criterio pro rata temporis, ciò di cui dà atto anche la ricorrente). Applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.239,54	Tasso di interesse annuale	6,62%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	231,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/07/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,23%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione (B)				1.233,54	Upfront	39,23%	483,94		483,94
Spese di attivazione (C)				500,00	Recurring	60,00%	300,00		300,00
Costo del servizio Ente previdenziale (D)				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
Totale				1.941,14					783,94

Il cliente ha chiesto il rimborso di € 1.040,12 corrispondente alla quota non maturata delle voci di costo di cui in tabella in applicazione del criterio pro rata temporis.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 783,94, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA